

Oggetto: Comunicazione vendita straordinaria di LIQUIDAZIONE.

Il sottoscritto nato a
il residente in in via
cod. fiscale in qualità di rappresentante legale /titolare
della ditta con sede dell'attività commerciale in
via

COMUNICA

che effettuerà una vendita straordinaria di liquidazione con inizio dal al
..... per un periodo di gg

- per cessazione dell'attività**
- per cessione di azienda**
- per trasferimento in altri locali**
- per rinnovo locali**
- per cessazione di un settore merceologico**

Allega:

- Comunicazione di cessazione dell'attività su Mod. COM.1
- Copia del contratto di cessione d'azienda registrato;
- Comunicazione di trasferimento in altra sede su Mod. COM. 1
- Copia della DIA o Dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell'esercizio che non deve essere inferiore a 10 giorni.

Allo scopo fa presente che verranno rispettati le seguenti prescrizioni di legge:

1. la vendita di liquidazione può essere effettuata, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno, con esclusione del mese di Dicembre e nei trenta giorni precedenti i saldi (limitatamente ai prodotti oggetto di saldi); al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso;
2. Il cartellino prezzo riporterà il prezzo vecchio, lo sconto praticato ed il prezzo nuovo;
3. Nel caso venga indicato il prezzo con un solo cartellino, tutti gli articoli che rientrano nella stessa voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo;
4. È vietato far riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premi, nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto;
5. È fatto obbligo di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando;
6. Il venditore dovrà essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie e la stessa dovrà contenere gli estremi della comunicazione, la durata e l'oggetto della vendita;
7. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte;
8. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
9. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale.

Canosa di Puglia,

Con Osservanza